

ritardo inammissibile nella conclusione del procedimento ed individuare i responsabili di esso. (3-03620)

TARADASH. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

il 20 marzo 1999, Un giovane di Matera, Raffaele de Palo, di 31 anni, è morto presso l'ospedale della città dove era stato ricoverato la notte precedente in seguito ad una colluttazione avuta nei locali della questura;

le fonti della questura hanno riferito che il signor de Palo, notato la sera del 19 marzo, verso le 23.30, da una pattuglia dell'Ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico mentre, in una strada del centro di Matera, infastidiva alcuni passanti, era stato fermato per l'identificazione e successivamente, poiché il giovane si rifiutava di fornire agli agenti le sue generalità, tradotto in questura;

presso gli uffici della questura, secondo la ricostruzione ufficiale, il giovane si sarebbe rivolto agli agenti con frasi offensive e solo successivamente si sarebbe calmato, ma all'improvviso, mentre erano in corso gli accertamenti, gettando una sigaretta contro un ispettore, lo avrebbe aggredito con un pugno allo stomaco e avrebbe tentato di strangolarlo, così provocando una colluttazione durante la quale il signor de Palo sarebbe caduto in terra privo di sensi e sanguinante al naso;

il signor De Palo, in base a quanto riferito dalla questura, sarebbe stato trasportato immediatamente con un'ambulanza all'ospedale dove i medici, dopo averlo medicato, lo avrebbero giudicato guaribile in dieci giorni per una sospetta frattura al setto nasale, il giorno successivo (il 20 marzo) il giovane è deceduto nello stesso ospedale per « shock emorragico da probabile rottura improvvisa delle varici esofagee »;

anche l'ispettore, del quale non sono state fornite le generalità, avrebbe fatto ricorso alle cure dei medici che gli hanno

riscontrato ferite al collo ed una contusione alla regione sternale con una prognosi di tre giorni;

la procura di Matera ha disposto l'esame necroscopico sul cadavere del giovane che è stato svolto il 21 marzo scorso dal professor Luigi Strada dell'Istituto di medicina legale dell'università di Bari; i risultati che verranno consegnati alla procura entro due mesi;

il questore di Matera, il dottor Eugenio Introcaso non ha disposto nessuna indagine amministrativa interna sull'accaduto e, interpellato dai giornalisti, ha ribadito che nessun provvedimento di natura giudiziaria è stato adottato nei confronti dell'ispettore —:

se non ritenga opportuno disporre un'inchiesta presso la questura di Matera al fine di verificare l'esatto svolgimento dei fatti e determinare eventuali responsabilità per l'accaduto considerando la gravità dell'episodio. (3-03621)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

MARENGO e IACOBELLIS. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Bari, con competenza per tutta la Puglia e la provincia di Matera, ha un organico teorico di 49 unità;

a tale ispettorato sono conferite una moltitudine di competenze tra cui la istituzione (molto lenta in verità) di nuove tabaccherie; la istituzione di rivendite di tabacchi ordinari e speciali (estive), circa 4.000; gravami amministrativi, gestione contabile, contenzioso e altri;

solo per il contenzioso e per le pratiche riferite al contrabbando risultano es-

sere giacenti dal 1991 ad oggi oltre 100 mila pratiche, mentre oltre 40 mila processi verbali devono essere ancora presi in carico;

delle centinaia di migliaia di pratiche, circa 20 mila sarebbero esecutive per decreti e sentenze; migliaia delle stesse invece prescritte per un danno all'Erario di centinaia di milioni;

risultano essere giacenti migliaia di automezzi sequestrati per la cui custodia il Ministero delle finanze, solo per il compartimento di Bari, spende circa 4 miliardi l'anno senza ricavarne neppure un decimo (solo per acconti del 1998 sul cap. 173 sono stati stanziati 1.700 milioni);

e non è consentito ad alcuno sperperare il pubblico danaro tra la indifferenza della Corte dei conti e di altri organi dello Stato preposti al controllo -;

se non ritenga di dover mettere in atto tutte le iniziative idonee ed urgenti ad arginare queste continue emorragie e far sì che importanti uffici statali, periferici, potenzialmente capaci di produrre una marea di miliardi, possano essere messi in condizione di essere funzionali. (4-23051)

SAVARESE. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

al fine di contenere il costo del lavoro, diminuire gli esuberanti e realizzare il risanamento economico e finanziario delle poste e delle ferrovie, sono stati mandati in quiescenza anticipata migliaia di lavoratori ancora nel pieno del vigore, e soprattutto ben prima dei 65 anni;

la sezione lavoro della Cassazione con sentenza n. 1758 del 16 ottobre 1998 ha stabilito che « i lavoratori dell'Ente poste italiane possono continuare a rimanere in servizio anche oltre il compimento del quarantesimo anno di anzianità contributiva »;

la Suprema Corte ha così respinto il ricorso dell'Ente suddetto contro diversi dipendenti contrari ad andare in pensione prima di aver compiuto il 65° anno di età,

anche se avevano già maturato l'anzianità contributiva prevista nel contratto di programma;

è da considerare nulla, secondo la sentenza, la clausola secondo cui il rapporto di lavoro si sarebbe automaticamente risolto il giorno successivo al raggiungimento da parte del dipendente della massima anzianità contributiva;

si tratterebbe, infatti, di disposizione contraria al generale principio secondo cui il rapporto di lavoro cessa per impossibilità sopravvenuta, per fatto volontario delle parti (licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale) ma non anche per effetto di una pattuizione collettiva, non avendo le organizzazioni sindacali potere rappresentativo per l'abdicazione a diritti;

i lavoratori delle poste, pur se ente di diritto pubblico, godono di un rapporto di lavoro di natura privatistica, proprio come i ferrovieri;

il pretore di Milano, con sentenza n. 3515 del 15 febbraio 1999 ha accolto il ricorso del ferroviere Pugliese, riconoscendo l'illegittimità del licenziamento e condannando pertanto Ferrovie dello stato SpA a reintegrarlo nel posto di lavoro e a risarcirlo del danno derivato, calcolato in svariate decine di milioni;

se dovessero essere reintegrati in servizio tutti i ferrovieri nelle condizioni di cui sopra vi sarebbe un danno da risarcire di almeno novecento miliardi;

cifra graverebbe ancor più sul bilancio Ferrovie dello Stato -;

se sia a conoscenza del problema e come, ove ricorresse il caso, intenda adoperarsi perché non venga ulteriormente aggravato il deficit delle Ferrovie dello Stato. (4-23052)

OLIVO, OLIVERIO, GAETANI, BOVA e PITTELLA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

il rilancio del processo di metanizzazione della regione Calabria, sta attraverso

sando un momento di *impasse*, in attesa della pubblicazione del provvedimento Cipe relativo al « decreto Bersani »;

tale infrastrutturazione interessa oltre duecento comuni e, quindi decine di migliaia di famiglie, aziende industriali, artigianali, agricole e commerciali e potrebbe produrre un indotto per le attività di cantiere, materiali, impiantistica, gestione, con una positiva ricaduta a livello occupazionale, presumibilmente di migliaia di unità;

il completamento della metanizzazione della Calabria, ma in generale del Mezzogiorno è da considerarsi elemento fondamentale per lo sviluppo dell'intera area —

quali iniziative intenda intraprendere affinché si possa assicurare al più presto lo sblocco della situazione e si avvii il processo di collegamento al metanodotto.

(4-23053)

MAZZOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nello statuto della Lottomatica S.p.A. è previsto che la società non possa assumere alcuna decisione importante (ampliamento di attività, aumento di capitale, assunzione di dirigenti e consulenti) senza il preventivo assenso del Ministro delle finanze;

in questo modo il titolare del dicastero finanziario esplica un potere decisionale arbitrario, poiché privo di criteri informativi oggettivamente predeterminati, assolutamente incompatibili con l'autonomia che spetta ad un soggetto giuridico privato al quale lo Stato partecipa in via molto indiretta, sotto la tutela di organi pariordinati diversi;

in presenza di tale potere assoluto, ci si domanda come il Ministro delle finanze abbia potuto consentire alla suddetta società: a) l'espansione della propria attività in settori diversi da quelli del gioco, per i quali il Parlamento aveva, una prima volta

(legge del 1982 sul lotto) attribuito una esclusiva, e una seconda volta (legge n. 443 del 1993), una preferibilità nel caso di introduzione di nuovi giochi automatizzati; b) l'assunzione di attività diverse da quelle del gioco, condizionando e limitando lo sviluppo delle stesse a beneficio delle prime; c) lo sviluppo, con l'ausilio esclusivo delle proprie consociate, di strutture tecnologiche, eludendo così gli impegni comunitari sulla libera partecipazione di terzi alle future forniture per lo sviluppo della rete —

se non ritengano necessario liberare lo statuto da tale forzosa ingerenza, affinché ogni soggetto assuma nell'ordinamento le proprie responsabilità gestionali ed operative, finalizzate esclusivamente al conseguimento degli obiettivi assegnatigli in origine.

(4-23054)

MAZZOCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge 23 dicembre 1998 n. 448, all'articolo 45, comma 21, ha stabilito che la distanza tra ricevitorie del lotto non può essere inferiore a metri 200, senza fare alcun riferimento alle condizioni soggettive dei relativi gestori;

il direttore Generale dei Monopoli, dottor Cutrupi, nel dare esecuzione a tale norma, si accingerebbe a discriminare le ricevitorie del lotto a seconda della titolarità della gestione, attribuendo ai soli ex-lottisti il beneficio della distanza minima ed escludendola per tutti gli aventi causa degli stessi (coadiutori, eredi, terzi concessionari) —

in base a quali direttive, il funzionario in questione, si accinga ad emanare un decreto nel senso indicato, sul quale è da escludere a priori il beneplacito dell'associazione degli ex-lottisti, alla quale spetta la facoltà di esprimere un parere vincolante a proposito, al pari di quello richiesto alla Federazione tabacchi verso la quale sembra propendere il provvedimento;

se ritengano ammissibile che un direttore generale possa emanare un provvedimento, non *propter legem* ma *contra legem*, tanto più che in precedenza, nella relazione del disegno di legge tradotto poi nella norma richiamata, lo stesso aveva espresso parere diverso;

che cosa intendano fare per impedire una decretazione direttoriale di tale palese arbitrarietà, facilmente censurabile ed impugnabile in sede giurisdizionale amministrativa per illegittimità, contraddittorietà e sviamento di potere. (4-23055)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

quando debba finire in Italia la vergogna dei 3 Kw, che non possono essere superati, salvo pagare cifre iperboliche;

se ritengano giusto che le famiglie italiane debbano essere torturate da questo blocco, se accendono un elettrodomestico sono costretti a spegnerne un altro; si tratta di una limitazione assurda e grottesca, di una prepotenza da parte della società che gestisce l'erogazione dell'energia elettrica;

se non si ritenga di intervenire presso l'Enel ed altre aziende elettriche per porre fine a questa vergogna del limite di potenza;

se si rendano conto che il prezzo dell'energia elettrica in Italia è il doppio rispetto agli altri paesi europei, che le famiglie sono costrette a pagare bollette da capogiro, e debbono sottostare anche a questa tortura del blocco di potenza;

se e quando pensino possa finire in Italia questa prepotenza dell'ente elettrico e si possa dare la possibilità alla gente — che, oltretutto, paga l'energia elettrica a prezzi vergognosamente alti — di non avere più questa selvaggia barriera di limite di potenza. (4-23056)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* — Per sapere:

se si rendano conto che tutta la politica economica di questo governo, così come quella di Prodi, Ciampi e Dini hanno causato un disastro immane, facendo precipitare il paese nella povertà e distruggendo ogni principio su cui si basa una buona economia; sta di fatto che ci troviamo ad una continua chiusura di imprese ed aziende, alla fuga all'estero delle grandi imprese (anche se queste ricevono finanziamenti ed agevolazioni con pubblico denaro);

se non ritengano di bloccare il continuo precipitare verso un burrone, che sarà difficile risalire, varando subito alcuni provvedimenti, primo di tutti la riduzione dell'IVA al 10 per cento;

se ritengano poi di potere agevolare l'assunzione di giovani, differenziando il salario, e dando alle stesse imprese la possibilità di poter scegliere il proprio personale;

se vogliano offrire agli investitori le necessarie infrastrutture per creare validi stabilimenti nel sud d'Italia. (4-23057)

LA RUSSA, ALBONI, BOCCHINO e TOSOLINI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

i giornali (vedi ad esempio, il *Corriere della Sera* del 17 marzo 1999 pagina 19) hanno resa nota la paradossale situazione dei convogli delle Ferrovie Nord Milano destinati a collegare il capoluogo lombardo all'aeroporto Malpensa 2000, situazione per la quale da mesi si attende un visto ministeriale che autorizzi a circolare i convogli stessi, nel frattempo costretti all'immobilità nel deposito delle Ferrovie Nord Milano di Novate Milanese nonostante i ripetuti solleciti effettuati al ministero dalle Ferrovie Nord Milano medesime;

i convogli in parola, del tipo Taf (treni ad alta frequentazione), progettati e co-

struiti per il traffico pendolare con caratteristiche di particolare « confort » per i viaggiatori, ammontano a nove (valore complessivo oltre 100 miliardi) e già erano stati consegnati in ritardo dalle officine costruttrici su un totale commissionato di 19;

14 treni dello stesso tipo ordinati dalle Ferrovie dello Stato insieme con le Ferrovie Nord Milano e consegnati nello stesso periodo, ossia a partire dalla primavera 1998, hanno invece potuto cominciare a circolare fin dal luglio 1998 avvalendosi delle commissioni di collaudo interne alle Ferrovie dello stato;

l'apposita commissione di collaudo nominata dal ministero per i Taf delle Ferrovie Nord Milano ha chiuso i propri valori nel dicembre 1998 con esito positivo;

la possibilità per i Taf di iniziare a circolare non significa ancora la loro immediata entrata in servizio, dovendosi scontare una fase di collaudo in preesercizio che potrebbe richiedere due mesi ed oltre —:

se non intenda sollecitare i propri uffici competenti — nella specie, la direzione generale per la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione — a rilasciare senza ulteriori ingiustificati indugi l'attesa autorizzazione, in caso contrario assumendosi la responsabilità non solo di privare gli utenti delle Ferrovie Nord Milano, spesso costretti a viaggiare in condizioni difficili, del nuovo materiale, ma — soprattutto — di pregiudicare l'avvio del collegamento con Malpensa che per quanto concerne la parte infrastrutturale sarà funzionante entro il prossimo maggio come previsto e, fra l'altro, come a suo tempo garantito dall'Italia all'Unione europea. (4-23058)

BORGHEZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'antico tradizionale mercatino torinese delle « cose vecchie », denominato « Balon », è da ormai molto tempo sottoposto ad un processo di degrado causato soprattutto dalla presenza di innumerevoli

extracomunitari dediti a scippi e borseggi, che allontanano dal mercato la clientela ed il pubblico di collezionisti;

in tutta l'area, inoltre, il lassismo delle autorità comunali consente la presenza di venditori abusivi magrebini di sostanze alimentari anche maleodoranti, oltre che di cassette pornografiche, sigarette di contrabbando e prodotti contraffatti;

ultimamente, però, a questi fattori di degrado e di insicurezza si è venuta ad aggiungere anche una vera e propria attività di « racket », con l'imposizione violenta, da parte degli extracomunitari di un « pizzo » di 100 mila lire al giorno richiesto ai raccoglitori per poter posare la loro merce negli spazi precedentemente occupati in maniera abusiva dai magrebini —:

se non si intendano adottare adeguate misure di controllo e di prevenzione in ordine alla grave situazione sopra esposta, per restituire all'antico mercato del « Balon » il suo carattere tradizionale, allontanando tutti coloro che risultino dediti ad attività criminose e che, con i loro comportamenti violenti e paramafiosi, rendono invivibile la zona per i residenti ed infrequentabile per gli utenti del mercato, con grave danno per la città e per l'attività onesta e pulita dei raccoglitori di cose vecchie. (4-23059)

BERTUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è del 15 marzo 1999 la notizia del piccolo Marco, malato di tumore alle ossa, che non può ricorrere alla terapia Di Bella, perché al padre è stata negata la patria potestà;

questo fatto è stato al centro di aspre polemiche soprattutto nel momento in cui è intervenuta la decisione del giudice del tribunale di Ancona, che toglie la patria potestà al padre del bambino, che appare gravissima e penalizzante nei confronti del piccolo Marco;

il tema della libertà di cura, che ogni paese civile dovrebbe garantire a tutti i cittadini è ancora al centro di polemiche sterili quando si tratta di salvaguardare la vita di un bambino;

il 17 marzo il tribunale di Ancona è intervenuto nuovamente sulla sua precedente decisione restituendo la patria potestà ai genitori ma, al contempo, ha nominato un curatore speciale il cui parere risulta vincolante per gli aspetti clinici;

si tratta di una decisione che non fa ancora piena chiarezza sulla situazione del piccolo Marco; due sentenze contraddittorie e non definitive del tribunale di Ancona in un arco di tempo brevissimo che non risolvono il problema, penalizzano ancora fortemente la famiglia del bambino, che in questo modo probabilmente sarebbe esclusa dal decidere sulla vicenda, e destano sconcerto nell'opinione pubblica;

è inoltre da ricordare che i giudici del tribunale di Ancona sono stati al centro di decisioni su questioni inerenti ai minori molte volte discutibili sia da un punto di vista giuridico che etico -:

quali iniziative intenda adottare al fine di garantire innanzitutto al piccolo Marco le cure necessarie;

quali valutazioni dia sulle decisioni prese e sulle loro conseguenze e se non ritenga che sia opportuno rivedere le norme sia per quanto riguarda la possibilità di togliere la patria potestà, sia per assicurare anche nel nostro Paese il diritto al cittadino di curarsi liberamente;

se non sia necessario intervenire anche con ispezioni ministeriali al fine di valutare l'operato del tribunale di Ancona su questo fatto e su altri analoghi accaduti in tempi precedenti. (4-23060)

FRATTINI. - *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e delle finanze.* - Per sapere - premesso che:

risultano in corso le procedure di vendita degli alloggi delle Ferrovie dello

Stato, ai sensi della legge n. 560 del 24 dicembre 1993, ad opera della società Metropolis spa;

la proposta di vendita è formulata in modo uniforme sul territorio nazionale e contiene l'indicazione precisa delle unità immobiliari alienabili così come descritte nel contratto di locazione, il prezzo e le modalità di pagamento;

tale proposta contiene clausole vessatorie, ai sensi della legge n. 52 del 1996, che causano danni economici agli inquilini, in particolare ponendo a carico dei locatari acquirenti i costi delle redazioni delle tabelle millesimali, che Metropolis spa si era contrattualmente impegnata a consegnare ai locatari stessi (articolo 5 del contratto di locazione) entro il 31 dicembre 1995, a propria cura e spese;

tali procedure hanno dato origine a contrasti fra Metropolis spa e gli acquirenti, alcune sfociate in ricorsi all'Autorità giudiziaria, in sede civile e in sede penale, come è accaduto a Parma;

le visure catastali e urbanistiche commissionate dagli acquirenti della città emiliana a tecnici di loro fiducia hanno evidenziato la non conformità dei locali oggetto di alienazione e, in particolare, il professionista incaricato congiuntamente dagli acquirenti ha redatto una verifica catastale che evidenzia:

a) un problema di confini con la palazzina del civico 26, venduta in precedenza;

b) un problema di cantine assegnate asimmetricamente rispetto alle risultanze catastali;

c) un problema di posti auto su terreno pertinenziale al lato nord, locati e su cui sono stati posti box di cemento rimovibili non condonati, con un affitto iniziale di lire 1.500 regolarmente versati e riscosso dalle ferrovie dello Stato;

d) un problema di posti auto parzialmente su terreno di pertinenza al lato nord-ovest;

il professionista incaricato congiuntamente dagli inquilini e successivamente anche da Metropolis spa ha, invece, rilasciato un certificato di doppia conformità in pieno contrasto con le visure di cui al punto precedente. In particolare, tale visura certifica la doppia conformità per un appartamento che non corrisponde a quello prima locato e poi offerto in vendita al locatario signor Damiano Pastorino, e da questi occupato;

inoltre, Metropolis spa risulta inadempiente ai sensi del contratto di locazione anche per non avere compiuto la verifica dello stato dei luoghi (articolo 5 del contratto di locazione) che avrebbe evitato una così negativa evoluzione degli eventi;

la regolarizzazione richiesta, i cui costi, si ribadisce, sarebbero rimasti a carico dei locatari acquirenti, riguardava:

a) il frazionamento, con relativo accatastamento di parte dell'area cortilizia di pertinenza ai fini di individuare le aree di parcheggio utilizzate dai singoli conduttori, che debbono considerarsi pertinenze degli appartamenti nel rispetto di molte sentenze, fra cui anche della Suprema corte, che stabiliscono il principio che l'atto di alienazione degli immobili deve comprendere anche il diritto dell'uso del terreno adibito a parcheggio. Rispetto a tale problema la regione Emilia-Romagna anticipava che « l'eventuale necessario accatastamento delle unità immobiliari ad uso abitativo successivo alla presentazione del piano di vendita alla regione Emilia-Romagna da parte dell'ente proprietario ai sensi della legge n. 560 del 1993 e della direttiva regionale n. 185 del 1996, non comporta la nuova presentazione del suddetto piano di vendita. Infatti, la direttiva regionale n. 185 del 1996, alla fine del punto 1 della parte A, dispone che le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese negli edifici o nelle aree di pertinenza degli stessi, inseriti nel piano di vendita, sono soggetti ad alienazione ai sensi del comma 15 dell'articolo unico della legge n. 560 del 1993. A maggior ragione, non comporta modifiche un sem-

plice frazionamento, con relativo accatastamento, dell'area di pertinenza dell'edificio che formalizza una situazione di fatto esistente »;

b) l'opportunità di frazionare contestualmente anche il terreno non di pertinenza, ma ugualmente alienabile, già utilizzato come posto auto, che i conduttori hanno espresso l'intenzione di acquistare;

c) le assicurazioni che il costo dell'area di pertinenza (poi scorporata) non sia inclusa nella valutazione economica dell'area che sarà venduta successivamente, in quanto facente già parte del prezzo complessivo degli immobili offerti in vendita, secondo la valutazione Ute;

d) l'indicazione del costo dell'area non di pertinenza, parte del quale i locatari-acquirenti sono disposti a versare a titolo di caparra confirmatoria;

e) l'impegno a regolarizzare tutta l'area interessata dal punto di vista catastale e urbanistico a cura e spese degli interessati che nonostante gli inviti a sanare la situazione prima di vendere la proprietà dei beni Metropolis spa ha sempre opposto ragioni di impossibilità che appaiono obiettivamente infondate e strumentali, soprattutto in relazione agli esiti giudiziari che ne sono conseguiti e tale rifiuto appare ancora più grave e irragionevole in considerazione del fatto che le spese per le richieste sanatorie sarebbero state assunte dagli acquirenti, che avevano dato piena disponibilità, sia verbalmente che per iscritto;

i fatti denunciati denotano perlomeno una notevole superficialità e una incapacità di tenere rapporti di pari dignità e rispetto con i cittadini utenti e clienti, quando non configurano fatti più gravi, censurabili anche in altra sede -:

se non ritenga di dare disposizioni affinché il patrimonio alienabile ai sensi della legge n. 560 del 1993 venga proposto agli acquirenti solo dopo che sia stata sanata qualunque difformità urbanistica e/o catastale, oltre che contrattuale e giuridica;

se non ritenga di dare disposizioni affinché le ferrovie dello Stato e Metropolis spa, finalmente accogliendo le legittime richieste avanzate da alcuni locatari-acquirenti, compongano le controversie in corso, ad esempio, dinanzi al tribunale di Parma;

se non ritenga di dover accertare per quali motivi reali le ferrovie dello Stato e Metropolis spa, si sono opposti a qualunque sanatoria;

se non ritenga di dover accertare i costi di tale opposizione, sia in termini economici (prestazioni professionali assunte, missioni, eccetera) che in termini di impegno di personale, per un'attività contenziosa che non può definirsi produttiva. (4-23061)

STORACE. — *Ai Ministri dell'interno e delle comunicazioni.* — Per sapere — premezzo che:

in molte occasioni i centri sociali si sono contraddistinti per gravi episodi di violenza ed in particolare a Roma il « Centro La strada », sito in Via Passino, è conosciuto per le violente aggressioni compiute dai suoi militanti;

le aggressioni di cui sopra sono state documentate in un *dossier* prodotto dalla Federazione romana di Alleanza nazionale;

questo *dossier* è stato consegnato alla procura di Roma circa un anno fa;

tra i fondatori e gli animatori del centro sociale « La Strada » si segnala il signor Fabio Malinconico, pregiudicato, perché condannato per una aggressione alla pena di quattro mesi e mezzo di reclusione;

in data 28 febbraio 1999 RAI 3 ha trasmesso un programma denominato « i ragazzi del 99 » condotto dal giornalista Enrico Deaglio;

durante il programma il Malinconico è lungamente intervenuto come ospite in rappresentanza del « movimento delle tute bianche »;

il giorno 3 marzo 1999 il Malinconico è stato arrestato nella capitale con altri cinque individui per i gravi incidenti del corteo in favore del *leader* curdo Ocalan;

il centro sociale di via Passino 24, non è mai rientrato nella delibera comunale di sanatoria dei centri sociali stessi, da dove a quel che consta all'interrogante sono partite decine di azioni criminose —:

di quali informazioni disponga l'autorità preposta all'ordine pubblico sul centro sociale « La strada » e quali provvedimenti abbia in animo di assumere.

(4-23062)

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione a risposta orale Marengo n. 3-02065 del 12 marzo 1998 in interrogazione a risposta scritta n. 4-23051;

interrogazione a risposta scritta Urso n. 4-12316 del 15 settembre 1997 in interrogazione a risposta orale n. 3-03619.